

N. 19

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 142 del 26/11/1998
Modificato con C.C. 28 del 22/05/08

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Art. 1 - Tipi di attività

1. L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente a favore sia di uomini che donne, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- dalla legge 17 agosto 2005 n.174
- legge 04/08/2006 n. 248;
- Legge n.40 del 2/04/2007 ;
- dalla normativa regionale in materia, ed in particolare la D.G.R. 2/4/2008 n. 8/6919;
- dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene - dalle disposizioni del presente Regolamento;

2. La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

3. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

5. I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta prevalentemente in locali rispondenti alle vigenti norme sanitarie.

2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

3. Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

4. L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

5. L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art.8.

Art. 3 – Dichiarazione di inizio attività o domanda per l'inizio dell'attività.

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n.40/07, dell'art. 5 della Legge Regionale n.1/07 e della Legge Regionale n.8/07 o in alternativa la richiesta di autorizzazione di cui all'art.6 della Legge Regionale 1/07.

2. la denuncia di inizio attività richiesta per l'esercizio dell'attività va presentata allo "Sportello Unico Attività Produttive" del Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali.

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

b) denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;

c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività e la sua superficie;

d) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;

e) autodichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale del richiedente;

f) autodichiarazioni in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro;

g) il numero degli addetti e dei posti lavoro.

3. Alla denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali, indicando la collocazione urbanistica, la disposizione spaziale dell'immobile, nonché, per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, la descrizione delle operazioni che vi si svolgono, la distribuzione spaziale delle attrezzature utilizzate, la rete fognaria interna, gli ingressi;

b) l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;

c) certificazione della abilitazione professionale del richiedente, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;

e) in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;

f) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);

g) copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico nei casi di cui al comma 4 del precedente articolo 2.

4. La Denuncia di Inizio Attività inoltrata ai sensi della L. n.40/2007, della L.R. 1/2007 e della L.R. n.8/2007 o la richiesta di autorizzazione inoltrata ai sensi della L.R. n.8/2007 viene assegnata in istruttoria allo Sportello Unico Attività Produttive. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività oggetto della Dichiarazione Inizio Attività può essere iniziata contestualmente alla data di presentazione della stessa al Servizio Sportello Unico Attività Produttive. Lo Sportello Unico Attività Produttive, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. In caso di presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/2007 si applica la procedura prevista nell'articolo stesso.

8. Il provvedimento di diniego dell'inizio dell'attività, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notifica di legge. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

Art. 4 – Requisiti igienico sanitari per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di acconciatore è consentito previa notifica della Dia o della richiesta di autorizzazione al Servizio competente dell'ASL tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Senago. L'ASL provvederà alla semplice registrazione della pratica per i controlli di competenza.

Art. 5 - Commissione Consultiva Comunale

1. Non viene prevista la costituzione di una Commissione Consultiva Comunale.

Art. 6 - Qualificazione professionale

1. Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 e successive disposizioni Regionali e statali.

2. La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi richiede l'autorizzazione o di chi presenti la Diap, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

3. Sarà cura dello Sportello Unico Attività Produttive provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art.8 – Organizzazione degli spazi

Gli esercizi possono essere organizzati su uno o più piani, con o senza accesso diretto dalla pubblica via, secondo le norme e i requisiti stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, nazionali e locali.

Gli spazi commerciali facenti capo ad un'unica autorizzazione possono essere articolati in più locali comunicanti tra loro direttamente o attraverso passaggi privati o condominiali.

Non possono essere considerati facenti capo ad un'unica autorizzazione i locali non comunicanti e tali che per spostarsi dall'uno all'altro occorra attraversare spazi pubblici, salvo che uno dei locali sia tenuto normalmente chiuso e il pubblico vi possa accedere solo accompagnato dal personale di vendita.

La separazione fra superfici deve essere realizzata generalmente con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti e al pavimento, salvo nei casi particolari di cui ai commi successivi.

Art. 9 - Condizioni igienico-sanitarie dei locali

A. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'AMBIENTE:

Nell'ambiente ove viene esercitata l'attività di acconciatore devono essere individuate una zona (o spazio) di attesa, una zona (o spazi) ove viene espletata l'attività, uno spazio per i servizi ed una zona ove vengono conservate le scorte, i materiali d'uso ed eventualmente apparecchiature mobili o di piccole dimensioni (comunemente indicata col termine di "retro").

Spazio di attesa: deve avere *altezza* minima di m. 2,70 e deve essere illuminato ed areato naturalmente (nel rapporto di 1/8). L'aerazione può essere attuata artificialmente con impianto di condizionamento a norma del vigente Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.).

Se costituito da un locale a sé deve avere superficie minima di 9 mq.

Può aprirsi direttamente nella zona ove viene espletata l'attività, mediante apertura netta di almeno m.0,90.

Deve essere sullo stesso piano rispetto ad almeno un ambiente di lavoro per consentire l'accesso ai portatori di handicap.

Per ogni posto a sedere vengono fissati convenzionalmente m.0,60 di parete con esclusione delle porte.

Zona o spazi per l'espletamento materiale dell'attività: possono essere costituiti da uno o più locali separati fra loro o intercomunicanti aventi i seguenti requisiti:

- altezza minima di 2,70 m.;
 - aeroilluminazione diretta nel rapporto di 1/8; l'aerazione può essere ottenuta anche artificialmente con impianto di condizionamento a norma del vigente R.L.I.
- Il locale più piccolo non deve essere inferiore a mq. 9 se gli spazi ove si espleta materialmente l'attività sono costituiti da almeno 2 locali. La superficie minima dello spazio di lavoro deve comunque essere non inferiore a 15 mq. per il primo posto di lavoro più di 5 mq. per ogni ulteriore posto di lavoro.

Servizi: per le attività con un numero massimo di 10 addetti va garantito un wc con relativo antibagno ad uso in comune dell'utenza e del personale.

Per le attività con un numero superiore a 10 addetti vanno garantiti un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici per il personale, distinti per sesso, calcolati secondo quanto previsto dal R.L.I.

Tali servizi igienici dovranno essere forniti di antibagno, con lavabo a rubinetteria non manuale, erogatore automatico di sapone e salviette monouso.

La dotazione minima del locale del wc è costituita da una turca raso pavimento e da un lavello, fornito di rubinetteria del tipo non manuale, preferibilmente a pedale o a fotocellula e di dispensatori automatici di sapone e salviette monouso; tale lavello può essere sistemato nell'antibagno anche quando questo funge da spogliatoio.

Al personale va garantito un ambiente spogliatoio di dimensioni sufficienti (1 mq a persona) in cui deve trovare posto un armadietto a doppio scomparto per persona. Tale ambiente deve essere aerato naturalmente.

Nel caso il cui numero massimo di addetti sia di 3, lo spogliatoio può essere costituito dall'antibagno (di almeno 1 mq a persona) che dovrà essere separato a tutta altezza dal wc e, se cieco, fornito di ventilazione meccanica.

Retro: con questo termine si intende indicare uno spazio, un ambiente, ecc. non frequentato dal pubblico ove vengono conservate le scorte dei prodotti in uso e tutto quanto può essere necessario per un corretto espletamento dell'attività.

Se viene utilizzato anche per attività d'ufficio (permanenza di persone), deve essere fornito di aero-illuminazione naturale oppure fornito di condizionamento a norma del vigente R.L.I.

Il retro può essere rappresentato da un angolo o spazio, (opportunamente delimitato) dell'ambiente adibito ad attività di ufficio.

Soppalchi: sono ammesse soppalcature la cui superficie sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle pareti sia superiori che inferiori.

L'altezza netta tra pavimento finito e soffitto, sia nella parte soprastante che sottostante non potrà essere inferiore a 2,10.

- se inferiore a m. 2,40, è vietata la presenza o sosta di persone, (pubblico, lavoranti), essendo possibile solo l'uso come retro, fatte salve le norme di sicurezza.B.

IMPIANTI

Aria. Le canne di ventilazione e quelle dell'aria condizionata, (prese e bocche d'espulsione), di norma devono sfociare al tetto. Le prese devono essere posizionate ad

almeno 6 m. dallo spiccatto del marciapiede se su spazi pubblici e di 3 m. se verso, cortili, secondo quanto previsto dal vigente R.L.I.

Prese e bocche d'espulsione non devono generare rumori, odori e correnti fastidiose al vicinato: devono aprirsi lontano da finestre, da ingressi, da corpi scala, androni, garage, scantinati, sottotetti, ecc.

Impianto elettrico. Deve essere realizzato a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

Nel caso di attività con dipendenti, o con la presenza di più soci, è obbligatoria l'installazione di un idoneo impianto di terra. Copia della certificazione ai sensi della L.N.46/90 va inoltrata al Comune, all'IspeSI ed all'Asl n.1.

Nel caso di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, è necessario che al termine dei lavori effettuati dalla ditta installatrice, che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge 46/90, venga rilasciata la dichiarazione di conformità sul modello previsto dal DM 20.2.92 corredato dagli allegati obbligatori in esso indicati.

Impianti a gas combustibile e di distribuzione di acqua calda. Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti con gas combustibile per uso domestico e similare, devono essere realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle con la denominazione UNI-CIG (legge 6 dic. 71 n. 1083).

In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, ad esempio apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129), oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.

Le canne fumarie collettive ramificate devono possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI-CIG 7129-92 (G.U. n. 101 del 3.5.93 DM 21 Aprile 93).

Nel caso di installazione di nuove canne fumarie collettive è necessario predisporre il progetto, redatto da tecnico abilitato, previsto dall'art. 4 DPR 447/91.

Per gli apparecchi di portata termica nominale maggiore di 35 kw devono essere applicate, oltre alle norme UNI in materia, le relative disposizioni legislative e regolamentari.

L'installazione e la trasformazione degli impianti dovranno essere affidate ad impresa abilitata che rilascerà, al termine dei lavori, dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46 del 5.3.90. -

Il proprietario o l'occupante (che subentra per la durata dell'occupazione alla figura del proprietario) sono tenuti ad affidare l'esercizio e la manutenzione a soggetto abilitato (secondo la Legge 5/3/90) che rilascerà libretto di "impianto" o di "centrale" compilato per le verifiche periodiche previste ai sensi del D.P.R. 412/93.

Distribuzione di sostanze gassose e/o aereiformi. Salvo quanto previsto per gli impianti di condizionamento, raffrescamento, ecc. è ammessa senza autorizzazione specifica esclusivamente aria compressa e senza alcun trattamento.

C CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I pavimenti devono essere di materiale liscio, lavabile, compatto e resistente agli urti; devono essere raccordati alle pareti con battiscopa non ligneo alto almeno cm.20 e ben aderente in modo tale da non permettere l'annidarsi di artropodi.

E' vietato l'uso di moquette.

Le pareti devono essere lavabili e lisce fino a m. 2,00. L'uso di eventuale perlinatura, in plastica, o comunque non in materiale ligneo, non oltre i 2 m. di altezza, deve garantire la perfetta e totale aderenza al muro per evitare l'annidamento di insetti.

Gli intonaci delle pareti oltre i 2 m. e quello del soffitto, devono essere realizzati con malta di calce e sabbia e tinteggiati a calce con tinte chiare. Non sono ammesse doghe o controsoffittature.

Almeno ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità i locali vanno tinteggiati con una mano di calce a tinta chiara.

D. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' IN LOCALI AD USO PROMISCUO

1 L'Attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente, i locali ad essa adibiti, devono essere nettamente distinti da quelli di abitazione e avere una opportuna zona di attesa, ed un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività.

2 I servizi igienici e gli spogliatoi, possono essere in comune;

Deve essere distinto e tenuto separatamente lo strumentario delle due attività, fatta eccezione dello "sporco" destinato al lavaggio e che pertanto può essere raccolto senza distinzione;

Art. 10 - controllo sanitario del personale

Per tutti i soggetti che espletano l'attività di **acconciatore**, in conseguenza di infortunio (inteso come contatto accidentale con sangue di clienti per punture, tagli ferite, imbrattamento ecc.), occorso durante l'attività, ai fini puramente assicurativi, va effettuata la segnalazione da parte del datore di lavoro o dell'interessato entro 48 h al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Nel contempo l'infortunato dovrà rivolgersi al Pronto Soccorso o al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al fine della valutazione della necessità o meno che vengano effettuati dei controlli ad intervalli preordinati nel tempo per indagare un eventuale contagio da HIV e da virus dell'epatite di tipo B.

Art. 11 - comportamento degli addetti al servizio

Durante l'attività il personale deve:

- 1 indossare abiti da lavoro ben puliti;
- 2 lavarsi accuratamente le mani sempre prima di servire un nuovo cliente ed alla fine del servizio;
- 3 utilizzare possibilmente guanti a perdere, di buona qualità, specie quando si prevede un contatto con le mucose e per le procedure di pulizia o disinfezione dello strumentario;
- 4 utilizzare guanti quando le attività prevedono l'uso di materiali a potenziale rischio tossico e/o allergizzante (per ex tinture) - in ogni caso l'impiego dei prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi;
- 5 in caso di contatto con sangue, lavare la parte imbrattata con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio;
- 6 in caso di taglio o puntura accidentale, dopo aver lavato e disinfettato la ferita, rivolgersi al più presto al Pronto Soccorso o al Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl; si ribadisce che poiché a tutti gli effetti questa evenienza si configura come infortunio sul lavoro, l'episodio va segnalato anche al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl per gli opportuni provvedimenti.

Art. 12 - tecniche di disinfezione

Spetta al Responsabile dell'esercizio garantire la pulizia, la disinfezione e la conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

L'uso di strumenti scorrettamente o insufficientemente disinfettati/sterilizzati comporta il rischio di trasmissione di malattie virali (HIV, Epatite B, C), ma anche di micosi cutanee ed infezioni batteriche in soggetti suscettibili.

Per questo motivo, laddove è possibile, è sempre preferibile utilizzare strumenti monouso; quando invece la tecnica esiga l'utilizzo di strumenti riutilizzabili è opportuno che questi siano stati disinfettati/sterilizzati prima del loro uso in un successivo cliente.

Il rispetto di alcune procedure, di seguito elencate, è fondamentale per ottenere un adeguato grado di disinfezione/sterilizzazione. Infatti si può raggiungere la massima efficacia solo con l'esecuzione corretta e costante di tali procedure, il cui scopo fondamentale è quello di eliminare eventuali fonti di contagio. Ogni strumento dopo l'utilizzo dovrà essere sottoposto alle seguenti fasi: detersione, disinfezione e sterilizzazione.

DETERSIONE

La detersione ha lo scopo di rimuovere il materiale organico ed alcuni microorganismi dalla superficie di strumenti metallici o in vetro, in modo da rendere possibile l'effetto del disinfettante.

DISINFEZIONE

La disinfezione ha come obiettivo la distruzione degli agenti patogeni escluse le spore. Questa procedura per essere efficace deve essere preceduta da una accurata detersione. Nell'utilizzo dei disinfettanti chimici è fondamentale, per una loro efficacia, oltre alla detersione preliminare, rispettare certi parametri, quali le concentrazioni di uso ed il tempo di contatto raccomandate dal produttore.

STERILIZZAZIONE

La sterilizzazione porta alla distruzione di tutti i microorganismi, patogeni e non, comprese le spore, presenti su un dato materiale.

La sterilizzazione può essere realizzata con metodi chimici o fisici. Nel primo caso, sono efficaci gli stessi prodotti utilizzati per la disinfezione, rispettando i parametri quali concentrazione di uso e tempo di contatto raccomandate dal produttore ai fini della sterilizzazione. Queste soluzioni devono essere rinnovate a brevi intervalli.

La sterilizzazione con metodi fisici è senz'altro la più efficace in assoluto: può avvenire tramite autoclave a vapore sottopressione, o tramite stufa a secco.

PROCEDURE PER I DIVERSI TIPI DI MATERIALE

MATERIALI IN VETRO/PLASTICA NON MONOUSO

Gli strumenti che vengono in contatto esclusivamente con la superficie cutanea devono essere riutilizzati solo dopo aver provveduto alla loro detersione:

- lavaggio con acqua calda e prodotti detergenti/disinfettanti (clorexidina, derivati dell'ammonio quaternario, iodoformio o comunque qualsiasi prodotto in commercio ad azione detergente/disinfettante) per alcuni minuti;
- risciacquare sotto acqua corrente;
- asciugare lo strumento con asciugamano monouso;
- tenere in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

SPAZZOLE E SIMILI

Le spazzole ed i pennelli prima del loro riutilizzo devono essere lavate con acqua calda e detergenti/disinfettanti, in modo da allontanare eventuali residui di materiale organico rimasto tra le setole.

- risciacquare sotto acqua corrente
- asciugare con asciugamano monouso e conservare in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STRUMENTI IN METALLO TERMOSENSIBILI

- Lavare con acqua calda e detergenti/disinfettanti per alcuni minuti;

- risciacquare sotto acqua corrente;
- immergere in soluzioni disinfettanti rispettando le modalità di preparazione e tempo di contatto raccomandate dal produttore;
- risciacquare con acqua corrente ed asciugare con asciugamani monouso;
- tenere in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STRUMENTI IN METALLO TERMORESISTENTI

Gli strumenti utilizzati per la manicure/pedicure o comunque tutti quelli il cui utilizzo può provocare delle lesioni cutanee, per cui possono essere contaminati da sangue, devono essere sterilizzati in autoclave o stufe a secco.

AUTOCLAVE

- Decontaminare gli strumenti immergendoli in soluzione disinfettante rispettando il tempo di contatto e le modalità di preparazione raccomandate dal produttore. Questa fase ha lo scopo di non esporre gli operatori, durante la detersione, al rischio di contaminazione;
- detersione degli strumenti con acqua calda e detergente/disinfettante per alcuni minuti; risciacquatura con acqua corrente, asciugatura con asciugamani monouso;
- preriscaldamento dell'autoclave sino al raggiungimento della temperatura di 121°C a 1 atmosfera;
- durata del ciclo 15-20 minuti a partire dal raggiungimento della temperatura di 121°C;
- effettuata la sterilizzazione rimettere gli strumenti in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STUFA A SECCO

- Decontaminare gli strumenti immergendoli in soluzione disinfettante rispettando il tempo di contatto e le modalità di preparazione raccomandate dal produttore. Questa fase ha lo scopo di non esporre gli operatori, durante la detersione, al rischio di contaminazione;
- detersione degli strumenti con acqua calda e detergente/disinfettante per alcuni minuti; risciacquatura con acqua corrente, asciugatura con asciugamani monouso,
- preriscaldamento della stufa a secco fino a temperature non inferiori a 170°C;
- durata del ciclo: 60 minuti ad una temperatura di 170°C;
- durata del ciclo: 30 minuti ad una temperatura di 180° C
- conservare gli strumenti in apposita cassettera al riparo da polvere ed insudiciamento.

MATERIALI MONOUSO

Dopo l'utilizzo il materiale monouso deve essere riposto per lo smaltimento in contenitori di tipo rigido resistenti alle perforazioni.

Nelle varie procedure di detersione, disinfezione, sterilizzazione si proceda con guanti, meglio se quelli pesanti "da pulizia", soprattutto nel maneggiare strumenti contaminati e le soluzioni di disinfettanti (glutaraldeide).

E' vietato l'uso di apparecchi a raggi UVA per la sterilizzazione.

I pavimenti, previa aspirazione con aspirapolvere ogni sera, vanno lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua, o amuchina al 2% in acqua, almeno una volta al giorno.

art.13 - strumenti e suppellettili

a. Strumentario, attrezzature: Sono definiti con termine di strumentario tutti gli oggetti d'uso manuale o, se applicati a macchine elettromeccaniche, cambiabili manualmente, che vengono a contatto con una o più parti del corpo umano; sono tali pertanto le pinze, le forbici, le lime, i rasoi di ogni tipo, le frese, le punte, le cucchie, le sgorbie, le spatole, le fasce (elastiche o non), le bende, le garze, le cuffie, gli elastici, le vaschette, le arcelle, le cannule, i pettini, le salviette (di carta, di cotone), gli accappatoi, le tute, le spugne (naturali ed artificiali), i rulli di ogni tipo, le parti intercambiabili (adattabili), di tutte le macchine elettromeccaniche impugnabili manualmente, le ciotole ecc., i poggiatesta di ogni tipo, le forcine, ecc.

Fanno parte delle attrezzature tutte le apparecchiature per la sterilizzazione e la detersione degli strumenti e la pulizia dei locali, per la quale è d'obbligo la dotazione di almeno un aspirapolvere.

b.Sostanze utilizzate: E' vietato l'uso di prodotti non rispondenti ai requisiti di cui alla L.713/1986. Pertanto sono vietati l'impiego e la consegna al cliente di creme, pomate, paste, unguenti, oli, liquidi, soluzioni, sali, impiastri, decotti, tinture coloranti, farine ecc. preparati su ricetta del cliente, o segreta, o speciale, preparata o proposta dal titolare o del lavorante o venduta senza requisiti formali e di merito di cui alla Legge citata.

Dell'uso di miscele, mescolanze ecc. fatte estemporaneamente, dei vari prodotti regolarmente in commercio, va reso edotto il cliente.

c.Materiale pulito: poltrone, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il coipo e del capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, preferibilmente monouso. Tali materiali , compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti o scaffalature chiuse. Le scorte di tali materiali devono essere proporzionate al flusso della clientela. Tali materiali, una volta usati, se destinati ad essere lavati, vanno rinchiusi in sacchi a tenuta.

d. Procedure di lavaggio biancheria:la biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90° per almeno 15'.

L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiore richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberino cloro (candeggina) - Per i tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (per esempio glutaraldeide).

E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso.

E' ammesso il lavaggio degli asciugamani, ecc.. presso l'esercizio; in tal caso il titolare deve avere a disposizione almeno una lavatrice di 5 Kg. , un armadio asciugatoio ed una attrezzatura per stirare. Dette apparecchiature devono essere raccolte in un apposito locale di almeno 9 mq. (Con altezza non inferiore a 2,70 m..) arcato e ventilato naturalmente (1/8).

Non è ammessa la collocazione di queste attrezzature nei servizi igienici.

In relazione al carico di lavoro può essere richiesta una ventilazione sussidiaria dell'ambiente.

L'ambiente sopra descritto può essere utilizzato anche come guardaroba.

In assenza di tale organizzazione, il titolare dell'impresa deve dare dimostrazione di fruire del servizio di una lavanderia industriale con ritiro almeno una volta la settimana.

e. Rifiuti: Nell'attività dovranno essere predisposti in numero adeguato contenitori per i rifiuti dotati di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta di tutti i materiali decadenti dell'attività.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto della Normativa vigente e del vigente Regolamento Rifiuti.

Gli strumenti monouso taglienti o puntuti vanno smaltiti in appositi contenitori rigidi resistenti alla perforazione e smaltiti ai sensi della specifica normativa vigente.

Art. 14 - Termine per sistemazione locali

Qualora il locale adibito ad esercizio di **acconciatore** non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 9, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 15 - Impossibilita' oggettiva di sistemazione dei locali: assegnazione di termine.

Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico-sanitario, il responsabile dello "Sportello unico attività produttive" assegna all'operatore un termine di 6 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi salvo quanto previsto dall'alt.6 ultimo comma per trasferirsi in un altro locale idoneo.

Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

Entro tale periodo dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dall'autorità sanitaria.

Lo stesso termine potrà essere concesso in caso di trasferimento degli esercizi in nuovi locali.

Art. 16 - Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Comunale, sentita l'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 17 - Attività miste

1. L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene vigente e al possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista.

I servizi igienici e gli spogliatoi possono essere in comune;

Deve essere distinto e tenuto separatamente lo strumentario delle due attività, fatta eccezione dello "sporco" destinato al lavaggio e che pertanto può essere raccolto senza distinzione;

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

3. Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

4. Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98, e comunque dovrà essere identificata all'interno dei locali una specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di parrucchiere che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima. In caso di esercizio straordinario festivo dell'attività di acconciatore, così come stabilito dal calendario annuale emesso con ordinanza sindacale, l'attività di vendita non sarà ammessa se non già prevista per il settore commerciale stesso.

Art. 18 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata preventiva richiesta di autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività al Servizio Sportello Unico Attività Produttive che dovranno contenere :

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei nuovi locali e la loro superficie;
- d) eventuali autodichiarazioni relative al rispetto della normativa urbanistico edilizia;
- e) il numero degli addetti e dei posti lavoro.

2. Inoltre dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi;
- b) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico,

condizionamento, ecc...).

c) dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 lettere a) e b), dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 19 - Sospensione o revoca dell'attività

1. L'attività di acconciatore potrà essere sospesa ed eventualmente revocata qualora i titolari dell'attività non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.

2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

3. In caso di mancato inizio dell'attività di acconciatore entro sei mesi dalla presentazione della Dia o in caso di richiesta di autorizzazione, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, previo accertamento d'ufficio, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca dell'atto di assenso dello svolgimento dell'attività. In caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi, può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei.

Art.20 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività stessa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante per atto tra vivi, non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver dimostrato che ricorrono i casi previsti dall'art. 3 comma 3 lettera c) del presente Regolamento, oppure dopo aver ottenuto lui stesso l'abilitazione.

3. In caso di subingresso si procede alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività o di richiesta di autorizzazione previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9.

4. In caso di modifica delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessaria la notifica della pratica (Diap o richiesta di autorizzazione) al competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 comma 3.

Art. 21- Giorni e orari di esercizio dell'attività

1. L'esercizio della attività di acconciatore dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

2. Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 22 - Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di acconciatore e l'osservanza del presente Regolamento è affidata allo "Sportello Unico Attività Produttive" di concerto con la Polizia Locale.
2. Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.
3. All'interno dei locali stessi dovranno inoltre essere esposto l'autorizzazione comunale e la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.
4. In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.
5. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita Dia entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 23 - Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e da quanto disposto dalla L. n.174/2005.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Coordinatore del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della L. N.689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione, deve essere disposta la restituzione, previo il pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della L. N.689/81; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20.11.1982 n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il

passato in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la stessa.

2. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto a norma dell'art. 17 della L. N.689/81.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

3. Sanzioni:

- violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art. 7: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art. 8: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.10: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.16: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art. 17: sanzione ammin. pecun. da € 250 ad € 1.500 (p.m.r. € 500); in caso di recidiva sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art. 18: sanzione ammin. pecun. da € 50 ad € 300 (p.m.r. € 100).

3. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000 (p.m.r. non ammesso) e sequestro delle attrezzature e dei locali ai sensi art. 20 della legge n. 689/81.

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24 - Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 25 - Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati al Coordinatore del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 26- Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento, composto da 27 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
3. E' abrogato il precedente regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.
4. Per adeguamenti normativi e regolamentari sopraggiunti, di natura tecnica, al presente regolamento, si demanda l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 27- Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.